

Definiti i criteri per le sanzioni per la mancata comunicazione della presenza di amianto

8 Febbraio 2013

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 1° febbraio 2013 la DGR n. 4777 del 30 gennaio 2013 recante "Definizione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17".

Il provvedimento prende le mosse dalla modifica della L.R. 17/2003 ad opera della L.R. 14/2012 (di cui alle nostre circolari 1928/PB/ap del 27 luglio 2012 e 2038/PB/ap del 3 settembre 2012) che introduce l'applicazione di una sanzione amministrativa nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto a comunicare alla ASL territorialmente competente (mediante il modulo NA/1 di cui all'allegato 4 della DGR 1526/2005) la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e luoghi.

Con la DGR 4777/2013 la Giunta regionale ha stabilito, secondo le modalità dettate dall'articolo 8bis, comma 2 della L.R. 17/2003, che la sanzione dovrà essere definita sulla base del grado di pericolosità del materiale (ID = indice di degrado come definito dal Decreto del Direttore Generale alla Sanità n. 13237/2008) e della quantità di amianto presente, secondo la seguente tabella:

	Quantità di amianto		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
PERICOLOSITÀ'			
ID < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

[10056-ALLEGATO_2-DDG2008_13237.pdf](#) [Apri](#)

[10056-ALLEGATO_1-dgr_4777_2013.pdf](#) [Apri](#)

[10056-ALLEGATO_3-DGR2005_1526-ALL4_modulo NA1.pdf](#) [Apri](#)